


Rifugiati

a Perugia



Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati dal 2001 al 2008

a cura della
Cooperativa Sociale Perugia ONLUS
Ente Gestore del Progetto
del Comune di Perugia

Rifugiati

a Perugia

Il Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati
dal 2001 al 2008

a cura della
Cooperativa Sociale Perugia ONLUS
Ente Gestore del Progetto
del Comune di Perugia

A cura degli operatori della Cooperativa Sociale Perugia onlus
Ente Gestore del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati.

In questo lavoro compaiono immagini di alcuni beneficiari usciti
dal progetto che ringraziamo per la loro gentile collaborazione e
disponibilità.

Perugia, Giugno 2009.

Un rifugiato è costretto a lasciare la propria casa, il proprio villaggio, il proprio paese.

Spesso anche i propri familiari, il proprio lavoro, i propri averi.

Un rifugiato non sceglie di abbandonare tutto questo.

È una persona come noi, con una vita normale, che per cause indipendenti dalla propria volontà - guerre, persecuzioni, violenze, violazioni dei diritti umani - finisce per non avere altra scelta se non quella di fuggire.

SOMMARIO

7 - Presentazione

8 - PARTE I – IL CONTESTO NAZIONALE

- 8 - Evoluzione normativa del diritto d'asilo: cenni
- 12 - Il modello italiano di accoglienza: breve storia

14 - PARTE II – LA REALTA' DI PERUGIA

- 14 - L'ingresso del Comune di Perugia nel Programma Nazionale Asilo (PNA)
- 14 - L'ente gestore: la Cooperativa Sociale Perugia
- 16 - La struttura: il Centro di Prima Accoglienza per Immigrati
- 19 - I beneficiari accolti nel progetto
- 21 - Il profilo socio-demografico dei beneficiari
- 23 - Paesi di provenienza
- 35 - Condizione giuridica dei beneficiari accolti e tempi di permanenza nel Progetto
- 42 - I beneficiari usciti per integrazione
- 44 - Modalità di accesso nei progetti di accoglienza dello Sprar

47 - PARTE III – L'INTEGRAZIONE

- 47 - L'integrazione attraverso l'animazione socio-culturale

50 - PARTE IV – OLTRE I NUMERI, STORIE DI VITE INTEGRATE

GLOSSARIO

PRESENTAZIONE

Sono trascorsi otto anni da quando la Cooperativa Sociale Perugia ha iniziato a gestire il progetto di accoglienza e di integrazione per richiedenti asilo e rifugiati. Sono stati anni in cui gli operatori hanno conosciuto persone diverse, provenienti da Paesi e realtà differenti, ma tutte accomunate dalla medesima esperienza di fuga e sofferenza, e dal desiderio di poter ricominciare a vivere una vita dignitosa e sicura. Tante sono state le difficoltà e le sfide incontrate dagli operatori nel difficile compito di supportare i beneficiari del progetto nel loro percorso di accoglienza e di integrazione. Non è facile, infatti, riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia tra operatore e beneficiario, né trovare gli strumenti per far riconquistare la percezione del proprio valore a persone che hanno perso tutti i punti di riferimento del passato e che ancora si trovano in una realtà che non gli appartiene.

Il tempo dell'accoglienza è una fase di transizione, in cui i beneficiari cominciano ad elaborare la perdita: perdita degli affetti, della propria casa, della propria lingua, dei propri codici culturali, per poi iniziare a ricostruire le basi di una nuova esistenza. Rimane comunque un periodo di attesa: in alcuni casi è l'attesa di essere convocati in Commissione (e sapere quindi se si ha la possibilità di rimanere in Italia); in altri è l'attesa dei documenti o del lavoro. Tale periodo è comunque utile per acquisire quegli strumenti indispensabili al futuro processo di integrazione: la conoscenza della lingua italiana, la comprensione della realtà locale e dei servizi presenti sul territorio.

Il presente lavoro non ha la pretesa di avere carattere esaustivo di tutto ciò che è stato realizzato in otto anni di gestione del Progetto SPRAR. Si vuole invece proporre una panoramica generale, evidenziando solo alcuni aspetti: ci è sembrato interessante analizzare le ripercussioni delle modifiche normative in materia di asilo e dei nuovi conflitti internazionali sulla realtà locale di Perugia, in particolare sulla struttura del progetto e sulle caratteristiche dei beneficiari accolti.

PARTE
I

IL CONTESTO NAZIONALE

EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DIRITTO D'ASILO: CENNI

Il mondo ha sempre conosciuto movimenti di persone in fuga dal proprio Paese, ma è soltanto all'indomani della disastrosa esperienza della seconda guerra mondiale che la comunità internazionale si è interessata alla tematica ed ha cominciato a legiferare in materia. Nascono così le garanzie della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, a livello internazionale, e l'articolo 10 comma 3 della Costituzione, a livello nazionale.

La Convenzione di Ginevra fornisce per la prima volta una definizione di "rifugiato" internazionalmente riconosciuta, ed una serie di garanzie e diritti in capo ai titolari di questa forma di protezione. Tale definizione è rimasta fino ad oggi quella utilizzata anche dallo Stato Italiano, e stabilisce che rifugiato è colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese". Per essere riconosciuta rifugiata, dunque, una persona deve temere una persecuzione individuale, la cui causa non si esaurisce solo con i motivi politici, come comunemente si crede.

La Costituzione Italiana, qualche anno prima, aveva stabilito che "Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla

Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”(Articolo 10 Costituzione italiana).

La definizione di “asilante” data dalla nostra Costituzione, come si vede, è più ampia rispetto a quella data dalla Convenzione di Ginevra. L'ordinamento italiano, tuttavia, non si è ancora dotato, a distanza di sessant'anni, di una legge organica di recepimento del dettato costituzionale, che disciplini le condizioni di esercizio del diritto di asilo.

Il diritto di asilo è una tematica relativamente recente, in Italia: fino agli anni Novanta la nostra penisola fungeva da terra di mero transito per i potenziali rifugiati, diretti verso altri Paesi europei. Con la cosiddetta “Legge Martelli” del 1990, prima, e con il Decreto Legislativo n. 286/98, dopo, la legislazione italiana ha previsto un iter che i richiedenti asilo presenti sul territorio dovevano seguire per vedersi riconoscere da un'unica Commissione centrale lo status di rifugiato ex Convenzione di Ginevra o una forma di protezione umanitaria, nel caso in cui non ci fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma non si potesse respingere la persona verso il proprio Paese di origine per motivi di carattere umanitario (“principio di non-refoulement”). Non veniva tuttavia prevista alcuna forma di accoglienza per i richiedenti asilo presenti sul territorio, che in caso di indigenza potevano disporre solo di un contributo economico di prima assistenza per un periodo non superiore a 45 giorni, a fronte di una durata media della procedura di diciotto mesi e del divieto di lavorare in Italia fino alla decisione della Commissione. Soltanto nel 2001 si giungerà all'istituzione di un sistema di accoglienza pubblico rivolto a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di altre forme di protezione. E solo dal 2005 i richiedenti asilo possono accedere ad un regolare lavoro anche nella fase provvisoria di attesa del riconoscimento dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, se la decisione nei loro confronti non è stata ancora adottata per motivi non attribuibili al richiedente.

La Legge n.189/02 (Legge “Bossi-Fini”) e il suo regolamento attuativo (applicabile dal 21 aprile 2005) hanno introdotto alcune modifiche, che sono intervenute pesantemente sulla disciplina esistente.

Tale legge ha disposto che per determinati casi (molto ampi) i richiedenti asilo in attesa della decisione in merito al loro status fossero trattenuti nei neo-istituiti Centri di Identificazione (CID) o, in caso di precedente espulsione, nei Centri di Permanenza Temporanea (CPT). In tali casi la loro procedura doveva considerarsi semplificata. Si è poi previsto il decentramento dell’organo decisionale, con l’istituzione di sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di modo da accorciare i tempi di attesa dell’audizione.

Le Commissioni, come in precedenza, potevano riconoscere lo status di rifugiato, valutare il rilascio di una protezione umanitaria, o rigettare la domanda di asilo. In quest’ultimo caso, il richiedente veniva immediatamente raggiunto da un provvedimento di espulsione: il diniego dello status di rifugiato poteva essere impugnato innanzi al Tribunale ordinario, ma non era scontata l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in attesa dell’esito del ricorso.

Seguendo il processo di armonizzazione della normativa europea in materia di asilo, iniziato negli anni Novanta, negli ultimi due anni l’Italia ha recepito due importanti direttive europee: la direttiva 2004/83/CE sulla qualifica di rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, e la 2005/85/CE sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Il recepimento di tali direttive ha apportato modifiche estremamente positive nel panorama italiano, rendendo più forte la legislazione sull’asilo, seppure in assenza di una legge organica in materia. In particolare, l’introduzione di un nuovo status giuridico, la protezione sussidiaria, ha permesso di ampliare la portata della protezione internazionale, includendo anche persone in fuga dalle microconflittualità che caratterizzano la storia del nostro

tempo. La definizione di rifugiato data negli anni Cinquanta, fortemente influenzata dal momento storico e dall'ideologia di quegli anni, non era infatti più attuale, essendo cambiati gli assetti geopolitici e i motivi che spingono un numero sempre maggiore di persone all'esodo forzato.

Il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recependo la direttiva 2005/85/CE, rivoluziona la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale: scompare la procedura semplificata, i CID vengono sostituiti dai Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), dove le persone non sono trattenute bensì accolte, mentre in determinati casi rimane la previsione del trattenimento dei richiedenti asilo nei CPT, ora denominati Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE). Le Commissioni territoriali, portate da sette a dieci, possono: riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere il nuovo status di protezione sussidiaria, raccomandare in via residuale il rilascio di una protezione umanitaria, o non riconoscere alcuna protezione. In quest'ultimo caso viene introdotto e disciplinato per la prima volta in Italia il "ricorso sospensivo": in caso di ricorso avverso il diniego dello status di protezione internazionale, il ricorrente può rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione del Tribunale.

Quest'ultimo decreto è stato modificato pochi mesi dopo dal nuovo Governo, con il Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159. Tra le modifiche apportate, vi è l'inserimento, tra le decisioni che la Commissione territoriale può adottare, del rigetto della domanda per manifesta infondatezza. I termini di impugnazione del diniego vengono dimezzati per i richiedenti asilo accolti nei CARA o trattenuti nei CIE. In taluni casi, inoltre, il ricorso non ha un automatico effetto sospensivo dell'espulsione. Si ridimensiona dunque la portata della novità fortemente tutelante il diritto d'asilo introdotta a gennaio, del "ricorso sospensivo".

IL MODELLO ITALIANO DI ACCOGLIENZA: BREVE STORIA

Come si è accennato nel paragrafo precedente, negli anni Novanta i richiedenti asilo presenti in Italia in condizioni di indigenza potevano disporre solo di un contributo economico, peraltro insufficiente e per un periodo limitato di tempo.

Per affrontare le esigenze del primo flusso massiccio di profughi in Italia, in concomitanza con la crisi del Kosovo, nel 1999 il terzo settore avvia il progetto Azione Comune: una prima rete di servizi territoriali per i richiedenti asilo. Tale esperienza viene capitalizzata nel 2000 con la firma di un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e l'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI). Il Protocollo diviene operativo nel luglio del 2001, creando la prima esperienza di sistema di accoglienza pubblico: il Programma Nazionale Asilo (PNA). Si tratta di una rete integrata di servizi di accoglienza, decentrata sul territorio nazionale, che non si riducono alla mera erogazione di vitto e alloggio, ma prevedono la promozione di percorsi volti all'integrazione dei beneficiari nelle realtà territoriali. Gli Enti locali svolgono un ruolo importante, partecipando su base volontaria al PNA e gestendo il coordinamento dell'intera rete attraverso una Segreteria Centrale. Il privato sociale mantiene il suo ruolo di attore di primo piano, gestendo i centri di accoglienza. La Legge 189/02 in materia di immigrazione e asilo dà un riconoscimento istituzionale al PNA, istituendo il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), attivo dal 2003. L'intero sistema viene coordinato da un Servizio Centrale (affidato all'ANCI) di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano servizi d'accoglienza. L'istituzionalizzazione del Sistema di Protezione ha permesso all'Italia di allinearsi alle disposizioni europee, in particolare alla direttiva 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti

asilo negli Stati membri, recepita in Italia con il Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140.

Il modello italiano di accoglienza ha visto mutare le caratteristiche dei suoi beneficiari nel corso degli anni, in seguito alle modifiche apportate a livello legislativo, oltre che a causa delle vicende del panorama geopolitico internazionale, di cui le migrazioni forzate sono una conseguenza. Da un lato cambia la percentuale di beneficiari a seconda del Paese di provenienza, dall'altro la loro condizione giuridica. In seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 189/02 e dal suo regolamento attuativo (decentramento dell'organo decisionale con conseguente accorciamento dei tempi dell'iter per il riconoscimento dello status; previsione, nella maggior parte dei casi, del trattenimento dei richiedenti asilo) i beneficiari dello SPRAR attuali sono per la maggior parte titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, mentre nei primi anni il Sistema accoglieva principalmente richiedenti asilo non ancora riconosciuti. Questo perché la maggior parte dei richiedenti asilo che arriva in Italia viene oggi accolta nei centri governativi (CARA), da cui esce solo dopo aver ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale da parte delle Commissioni preposte. A quel punto i rifugiati o i titolari di protezione sussidiaria o umanitaria possono essere inseriti nei progetti territoriali dello SPRAR, che hanno sei mesi di tempo per attivare percorsi che permettano un loro inserimento socio-economico. Con il mutare della condizione giuridica dei beneficiari accolti si è dunque resa necessaria una ristrutturazione dei servizi che i progetti di accoglienza offrono ai beneficiari del Sistema di Protezione.

Nel quadro sopra descritto si inserisce l'esperienza di Perugia, che fin dal 2001 ha fatto parte della rete di progetti di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, pur non essendo meta diretta di questo tipo di migrazione.

PARTE
II

LA REALTÀ DI PERUGIA

L'INGRESSO DEL COMUNE DI PERUGIA NEL PROGRAMMA NAZIONALE ASILO (PNA)

Il Comune di Perugia, grazie alla volontà politica dell'allora Assessorato alle Politiche di Coesione Sociale, aderisce fin dal 2001 al Programma Nazionale Asilo (PNA) mettendo a disposizione una parte del preesistente Centro di Prima Accoglienza per Immigrati, garantendo una capacità recettiva di 27 posti letto.

Fino a quel momento il Comune di Perugia non aveva realizzato interventi specifici per richiedenti asilo e rifugiati essendo questi una presenza molto esigua sul territorio e avendo preferito attivare un sistema di servizi che fosse fruibile da tutta la cittadinanza, indipendentemente dal paese di provenienza.

La gestione del Progetto venne affidata alla Cooperativa Sociale Perugia – ONLUS che il 10.07.2001 iniziò ad accogliere i primi beneficiari.

L'ENTE GESTORE: LA COOPERATIVA SOCIALE PERUSIA

La Cooperativa Sociale Perugia nasce nel 1994 per volontà dei membri del Consiglio di Amministrazione della Croce Rossa Italiana di Perugia, che decidono di fondare una Cooperativa per gestire servizi di assistenza socio-sanitaria qualificata. La Cooperativa Sociale Perugia, nel corso dei primi anni, è impegnata principalmente in servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera a persone anziane, disabili e malate.

Dal 1997, in seguito ad una trattativa privata, diventa ente gestore del Centro di Prima Accoglienza per Immigrati del Comune di Perugia, intraprendendo un percorso di qualificazione in servizi di accoglienza ed integrazione per immigrati non comunitari.

Nel 2001, con l'ingresso del Comune di Perugia nella rete nazionale degli enti locali che forniscono servizi di accoglienza e assistenza ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari della protezione umanitaria, la Cooperativa ha stipulato con il Comune una nuova convenzione per la gestione del Programma Nazionale Asilo (PNA), e successivamente per la gestione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

In base a quanto stabilito nella convenzione, il ruolo della Perugia nelle diverse fasi del progetto, si esplica nelle seguenti azioni:

- Collabora nella valutazione del caso per l'ingresso del nuovo beneficiario;
- Cura il momento dell'arrivo;
- Consente la conoscenza del regolamento del Centro e cura la sottoscrizione del modulo di ammissione al programma di protezione;
- Redige il progetto individuale di permanenza;
- Gestisce il progetto ed attiva le risorse del territorio per la realizzazione del percorso individuale, elabora eventuali modifiche in itinere del progetto;
- Implementa la banca dati del Servizio Centrale del Sistema di Protezione, con tutte le informazioni richieste dal software, relative al percorso individuale di permanenza;
- Gestisce il percorso di fuoriuscita, definendo i tempi e le modalità di conclusione del progetto;
- Comunica al Comune l'avvenuta fuoriuscita del beneficiario.

LA STRUTTURA: IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA

I beneficiari del Sistema di Protezione vengono accolti presso il Centro di Prima Accoglienza per Immigrati del Comune di Perugia.

La struttura è stata aperta nel 1996 per ospitare cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, in attesa di una soluzione abitativa più stabile.

Fin dalla nascita del Programma Nazionale Asilo, un'ala del Centro è stata destinata ad accogliere i beneficiari del progetto, in particolare sono stati messi a disposizione 9 mini-appartamenti da 3 posti letto con bagno interno, garantendo una capacità recettiva di 27 persone.

Oltre al proprio alloggio, gli ospiti usufruiscono degli spazi comuni: la cucina, la lavanderia, la sala tv, la sala lettura ed un ampio spazio adibito principalmente allo svolgimento delle lezioni di lingua e cultura italiana. Gli orari per la fruizione dei diversi spazi sono internamente regolamentati.

All'interno del Centro si trovano gli uffici, dove gli operatori, organizzati su turni di lavoro, garantiscono la loro presenza sette giorni su sette.



La struttura in
via del Favarone
a Perugia

Sala Tv e parte dello
spazio ricreativo
del centro



Lo spazio cucina





Aula didattica



Gli uffici del centro

I BENEFICIARI ACCOLTI NEL PROGETTO

Il numero totale dei beneficiari accolti dal 2001 al 2008 è 192. Fino al 2005 i posti di accoglienza finanziati sono stati 27, a partire dal 2006 sono stati ridotti a 20. Tale riduzione nel progetto di Perugia, come in altri progetti già esistenti, ha risposto ad una precisa scelta politica a livello centrale, di volere favorire la nascita di nuovi progetti territoriali, nell'ottica di privilegiare il decentramento dell'accoglienza in progetti diffusi sul territorio in maniera sempre più capillare.

Si è passati quindi dai 59 progetti finanziati nel 2001 ai 138 del 2009.

Le persone accolte a Perugia sono aumentate nel corso degli anni: da 26 nel 2001 a 50 nel 2008.

Tabella 1 - Posti finanziati e beneficiari accolti. Anni 2001-2008


ANNO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	2008*
Posti finanziati	27	27	27	27	27	20	20	20
Beneficiari accolti	26	36	40	54	57	39	45	50

* Negli anni 2007 e 2008 il progetto di Perugia ha visto un incremento dei posti finanziati da 20 a 27. I 7 posti aggiuntivi sono stati finanziati con fondi diversi: inizialmente con le economie del decreto di ripartizione del 2006 e successivamente con dei fondi straordinari che il Ministero degli Interni ha messo a disposizione per fare fronte all'emergenza sbarchi dell'estate 2008.

Per la sua capacità recettiva lo SPRAR di Perugia può considerarsi di dimensioni medio-piccole, ciò costituisce sicuramente un aspetto positivo, infatti l'esperienza maturata negli anni a livello nazionale, ha evidenziato che è proprio nelle realtà più piccole che i beneficiari possono essere maggiormente e meglio affiancati nel loro percorso di accoglienza ed integrazione.

Grafico 1 - Flusso degli ingressi. Anni 2001-2008

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
N.	26	11	34	27	32	11	27	24



Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia


Il grafico rappresenta il numero delle persone che annualmente è stato inserito nel progetto.

Limitatamente ai posti disponibili, il numero degli ingressi è strettamente correlato al numero delle uscite. In tal modo il progetto riesce a garantire un *turn over* continuo.

IL PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO DEI BENEFICIARI

La tipologia prevalente dei beneficiari del progetto di Perugia in parte riflette il trend nazionale, infatti la stragrande maggioranza degli accolti è rappresentata da uomini singoli con un'età compresa tra i 18 e i 27 anni. Solo l'11% è arrivato con la propria famiglia.

Grafico 2 - Distribuzione di genere



Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia


La presenza delle donne è invece esigua rappresentando solo il 18% dei beneficiari accolti; tale netta minoranza dipende dalla tipologia del progetto di Perugia nato per accogliere principalmente uomini singoli e piccoli nuclei familiari.

Merita comunque sottolineare che, anche a livello nazionale le donne richiedenti asilo e rifugiate non raggiungono il 30% del totale di richiedenti e titolari di protezione internazionale, mentre c'è una sostanziale parità di genere se si considerano i "migranti economici" presenti in Italia.

Tale dato è sicuramente dovuto al viaggio, infatti molti di coloro che fuggono dal loro Paese, prima di giungere in Italia, affrontano un viaggio estenuante, spesso al limite della sopportazione umana che può durare mesi se non addirittura anni.

Grafico 3 - Fasce di età

Fasce di Età	Minori	18 - 27	28 - 35	36 - 45	Oltre 45
V.A.	34	100	42	13	3



● Minori ● 18 - 27 ● 28 - 35 ● 36 - 45 ● Oltre 45

Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Trentaquattro sono i minori accolti nel progetto di cui cinque nati a Perugia.

Tuttavia frequenti sono i casi di discordanza tra l'età indicata nel permesso di soggiorno e la reale età anagrafica del beneficiario a causa di errori di registrazione al momento degli sbarchi.

I dati riportati fanno riferimento all'età indicata nel permesso di soggiorno.

PAESI DI PROVENIENZA

Complessivamente nel Sistema di Protezione di Perugia risultano accolti, tra il 2001 e il 2008, beneficiari appartenenti a 26 diverse nazionalità.

Tabella 2 - Nazionalità dei beneficiari accolti. Anni 2001-2008

Nazionalità	Anno 2001-2008
Macedonia	9
Ucraina	1
Russia	6
Etiopia	11
Ex Jugoslavia	25
Perù	1
Iraq	21
Liberia	13
Angola	2
Eritrea	17
Turchia	9
Afghanistan	27
Nigeria	6
Palestina	1
Romania	2
Somalia	7
Sierra Leone	5
Armenia	2
Sudan	5
Costa d'Avorio	13
Iran	3
Togo	2
Congo	1
Camerun	1
Guinea	1
Ghana	1

Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Le testimonianze più recenti dei beneficiari del progetto provenienti dai paesi dell'area sub-sahariana indicano che l'arrivo via mare, seguendo la rotta che va da Paesi dell'Africa settentrionale, come la Libia, verso le isole e le coste mediterranee della Sicilia, è una delle modalità principali di ingresso in Italia.


Chi giunge dall'Asia (Afghanistan e Iraq) racconta invece di arrivare passando per la Turchia e la Grecia, raggiungendo l'Italia solitamente nascosti nei tir che trasportano merci in Europa.

Questo indica che per i richiedenti la protezione internazionale l'unica via di fuga è quasi sempre un viaggio affidato nelle mani di trafficanti di esseri umani, dunque un ingresso irregolare in Italia. È infatti connaturata nella condizione di chi fugge per richiedere protezione essere nell'impossibilità di ottenere idonea documentazione per fare ingresso in modo regolare in un paese straniero.

I Paesi di provenienza sono cambiati nel corso degli anni riflettendo gli scenari politici internazionali.

Grafico 4 - Paesi di provenienza. Anno 2001


Paese di Provenienza	Beneficiari - Anno 2001
Macedonia	8
Ucraina	1
Russia	5
Etiopia	1
Ex Iugoslavia	11



Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Grafico 5 - Paesi di provenienza. Anno 2002

Paese di Provenienza	Beneficiari - Anno 2002
Macedonia	1
Ex Jugoslavia	3
Russia	1
Perù	1
Iraq	1
Liberia	2
Angola	2




Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

I principali Paesi di provenienza registrati tra il 2001 e il 2002 sono la ex Jugoslavia e la Macedonia, che nel 2001 costituiscono il 73% degli ospiti.

Conformemente a quanto registrato a livello nazionale, anche Perugia nei primi anni accoglie prevalentemente persone in fuga dai conflitti della ex Jugoslavia (in particolare del Kosovo), dai Balcani, dall' Europa orientale e dall'ex Unione Sovietica.

Grafico 6 - Paesi di provenienza. Anno 2003

Paese di Provenienza	Beneficiari - Anno 2003
Ex Iugoslavia	3
Turchia	5
Liberia	6
Iraq	13
Afghanistan	2
Nigeria	1
Palestina	1
Romania	2
Eritrea	1




Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Nel 2003 gli Iracheni rappresentano il 38% degli accolti. È a partire da quest'anno che il progetto di Perugia inizia ad accogliere i primi beneficiari provenienti dall'Afghanistan,

presenza in continuo aumento nel corso degli anni, che arriva a rappresentare il 41% degli ospiti nel 2007 e il 34% nel 2008 (si vedano grafici successivi).

Grafico 7 - Paesi di provenienza. Anno 2004

Paese di Provenienza	Beneficiari - Anno 2004
Etiopia	2
Iraq	1
Somalia	4
Liberia	3
Sierra Leone	1
Nigeria	1
Armenia	1
Eritrea	6
Ex Jugoslavia	8




- Etiopia
- Iraq
- Somalia
- Liberia
- Sierra Leone
- Nigeria
- Armenia
- Eritrea
- Ex Jugoslavia

Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

A partire dal 2004 il progetto inizia a registrare una notevole presenza di beneficiari provenienti dall'area del Corno d'Africa: gli Etiopi, gli Eritrei e i Somali rappresentano il 44% degli accolti. Tale tendenza oltre ai legami storici con l'Italia, che aveva colonizzato quell'area, testimonia situazioni irrisolte di crisi ed instabilità e il drammatico acuirsi di nuovi conflitti. Come si può vedere dal grafico, ancora alta è la presenza di beneficiari provenienti dalla ex Jugoslavia.

Grafico 8 - Paesi di provenienza. Anno 2005

Paese di Provenienza	Beneficiari - Anno 2005
Liberia	2
Costa d'Avorio	9
Afghanistan	6
Etiopia	4
Armenia	1
Sudan	4
Sierra Leone	3
Eritrea	2
Turchia	1




Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Nel 2005 la nazionalità maggiormente rappresentata è quella Ivoriana che costituisce il 25% degli accolti, seguita da quella Afgana (19%) e da beneficiari provenienti dal Corno d'Africa (19%).

Grafico 9 - Paesi di provenienza. Anno 2006

Paese di Provenienza	Beneficiari - Anno 2006
Iran	1
Costa d'Avorio	2
Nigeria	3
Sierra Leone	1
Togo	1
Etiopia	3




Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Nel 2006 i principali Paesi di provenienza sono la Nigeria e, come nell'anno precedente, l'Etiopia.

Grafico 10 - Paesi di provenienza. Anno 2007


Paese di Provenienza	Beneficiari - Anno 2007
Iran	2
Togo	1
Eritrea	3
Turchia	2
Iraq	5
Afghanistan	11
Congo	1
Camerun	1
Sudan	1



Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Grafico 11 - Paesi di provenienza. Anno 2008

Paese di Provenienza	Beneficiari - Anno 2008
Eritrea	5
Turchia	1
Guinea	1
Costa d'Avorio	2
Afghanistan	8
Somalia	3
Iraq	1
Etiopia	1
Ghana	1
Nigeria	1



■ Eritrea ■ Turchia ■ Guinea ■ Costa d'Avorio ■ Afghanistan
■ Somalia ■ Iraq ■ Etiopia ■ Ghana ■ Nigeria

Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Nel biennio 2007- 2008 le nazionalità più presenti all'interno del progetto di Perugia sono quella Afgana e, come negli anni precedenti, quelle provenienti dal Corno d'Africa.

Tale dato rispecchia quello nazionale: il rapporto del Servizio


Centrale 2007 indica l'Afghanistan, l'Eritrea, l'Etiopia, la Costa d'Avorio e la Nigeria come i 5 Paesi maggiormente presenti all'interno di tutto il Sistema di Protezione.

I dati evidenziano che alcune nazionalità sono annualmente presenti all'interno del progetto, nello specifico si tratta delle persone provenienti dal Corno d'Africa, area geografica dalla quale il flusso delle migrazioni forzate, da qualche anno, è costante. Altre nazionalità, invece, numericamente meno rappresentative, come la Nigeria, il Ghana, il Congo, il Togo e il Camerun, si alternano di anno in anno, fornendo spunti per una nuova lettura del variare dei flussi migratori che, come già detto, sono strettamente connessi ai contesti geopolitici internazionali.

CONDIZIONE GIURIDICA DEI BENEFICIARI ACCOLTI E TEMPI DI PERMANENZA NEL PROGETTO

Grafico 12 - Status giuridico dei beneficiari al momento dell'ingresso nel Progetto

ANNO	Richiedenti asilo	Rifugiati	Umanitari	Protezione sussidiaria
2001	25	1	0	0
2002	11	0	0	0
2003	30	4	0	0
2004	27	0	0	0
2005	11	4	17	0
2006	3	1	7	0
2007	15	4	7	0
2008	4	3	3	8



Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Fino al 2004 i richiedenti asilo in attesa di essere esaminati dalla Commissione Centrale per la definizione del loro status giuridico costituiscono l'80% degli accolti nel Sistema di Protezione nazionale, mentre alla fine del 2007 i richiedenti asilo rappresentano solo il 41% del totale.

Uniformemente a quanto registrato a livello nazionale, anche il progetto di Perugia evidenzia tali proporzioni.


Fino al 2005 infatti la normativa sul diritto d'asilo è stata sempre regolamentata dalla cosiddetta "legge Martelli" (Decreto legge 30 Dicembre 1989 n°416, convertito in legge il 28 Febbraio 1990 n°39).

Secondo tale normativa la procedura d'asilo prevedeva una sequenza di passaggi burocratici che iniziavano nel momento in cui il cittadino straniero presentava la sua domanda di asilo e si concludeva con l'emanazione di un provvedimento definitivo in merito al riconoscimento (o meno) dello status di rifugiato.

Anche se nelle disposizioni di legge tale sequenza di passaggi sembrava abbastanza schematica, nella pratica la durata della procedura era di oltre 18 mesi.

Grafico 13 - Tempi di permanenza dei beneficiari nel Progetto

ANNO	0 - 6 Mesi	6 - 12 Mesi	12 - 18 Mesi	Oltre 18 Mesi
2001	4	5	16	1
2002	7	1	3	0
2003	9	7	13	5
2004	8	11	5	3
2005	12	6	10	4
2006	2	5	4	0
2007	4	10	4	7
2008	4	7	0	0



Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Anche nel progetto di Perugia, la maggior parte dei beneficiari accolti come richiedenti asilo fino al 2005 doveva attendere svariati mesi prima di essere convocata dalla Commissione Centrale (unico organo preposto ad esaminare le domande d'asilo).

Questa lunga attesa poneva il richiedente asilo in una specie di limbo facendogli vivere una condizione di incertezza e di apprensione per il proprio futuro, condizione aggravata dal divieto di svolgere un'attività lavorativa.

In tale contesto il progetto di Perugia ha mirato ad ottimizzare il tempo di attesa, intraprendendo, anche per i richiedenti asilo (ed indipendentemente dal futuro esito della risposta della Commissione), dei percorsi di integrazione.

Infatti anche se quello del richiedente asilo è per sua natura uno status temporaneo e quindi apparentemente incompatibile con il concetto di integrazione, di fatto, coloro che erano in attesa di essere convocati dalla Commissione, per circa un anno e mezzo vivevano nel territorio italiano ed interagivano con esso nella vita di tutti i giorni (si pensi ad esempio ai servizi socio-sanitari, all'inserimento scolastico dei minori, all'uso dei trasporti pubblici, ecc.).

Se non si fosse iniziato un percorso di integrazione durante i 18 mesi ci sarebbe stato il rischio che, una volta ottenuto lo status di rifugiato, la persona non sarebbe stata in grado di potere agire in modo autonomo.

Dall'altra parte, in caso di diniego, nonostante il vanificarsi di molti degli sforzi compiuti, il richiedente asilo che avesse seguito un percorso di integrazione, avrebbe comunque potuto spendere anche fuori dall'Italia il bagaglio di conoscenze e competenze acquisite durante la permanenza nel progetto.

Le principali novità introdotte dal regolamento attuativo della legge 189/2002 e dal d.lgs 140/2005

La legge 189 del 2002, la cosiddetta legge Bossi-Fini ed il suo regolamento di attuazione effettivamente applicabile a partire dal 21 aprile 2005, introduce delle rilevanti modifiche nella procedura di asilo che possono così sintetizzarsi:

- introduce l'istituto del trattenimento per i richiedenti asilo nei Centri di Identificazione ed una procedura di esame della domanda semplificata che si aggiunge a quella ordinaria;
- sostituisce la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato con la Commissione nazionale per il diritto di asilo e istituisce sette Commissioni territoriali preposte all'esame delle domande di asilo;
- istituisce il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati coordinato dal Servizio Centrale dell' ANCI, ed il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Altra rilevante novità dal punto di vista normativo, dei cui effetti nel progetto di Perugia si parlerà più avanti, è rappresentata dal Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140, entrato in vigore il 20 ottobre 2005, con il quale viene data attuazione alla Direttiva europea 2003/9/CE che ha contribuito alla rimodulazione delle prassi di accoglienza e alla definizione di alcuni diritti spettanti ai richiedenti asilo in Italia. Certamente la rivoluzionaria novità introdotta dal Decreto Legislativo 140/2005, è quella che i richiedenti asilo possono svolgere attività lavorativa se, dopo sei mesi dalla presentazione della domanda, non sia stata ancora adottata una decisione al riguardo dalla Commissione esaminatrice e il ritardo non sia imputabile al richiedente asilo.

Nuova fisionomia dei beneficiari del progetto

Dall'introduzione del trattenimento nei Centri di identificazione e del decentramento degli organi preposti all'esame della domanda di asilo (Commissioni Territoriali), ne consegue che la maggior parte di coloro che vengono accolti nel Sistema di Protezione, non è più costituita da richiedenti asilo, ma da beneficiari la cui domanda d'asilo è stata già esaminata e il

cui status giuridico è quindi già definito. Anche il progetto di Perugia, come si può dedurre dal grafico relativo allo status giuridico dei beneficiari al momento dell'ingresso nel progetto (Grafico 12), evidenzia tale cambiamento.

Se infatti nel 2004, prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge 189/2002, su 27 beneficiari inseriti, il 100% era rappresentato da richiedenti asilo, già nel 2005 la tipologia inizia a modificarsi, infatti su 32 nuovi ingressi, il 66% ha già uno status giuridico definito (17 persone sono titolari della protezione umanitaria e 4 hanno lo status di rifugiato), mentre solo il restante 34% è rappresentato da richiedenti asilo in attesa di essere convocati dalla Commissione territoriale competente.

Sempre facendo riferimento alla rappresentazione grafica, anche nel progetto di Perugia nel 2008 iniziano a fare ingresso i primi titolari della protezione sussidiaria che sul totale degli accolti costituiscono il 33%.

Tale nuova forma di protezione deriva dal Decreto Legislativo 19 Novembre 2007 n. 251 che ha recepito la direttiva europea 2004/83/CE la quale stabilisce norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o titolare di protezione sussidiaria.

Quella sussidiaria è una protezione riconosciuta a quelle persone che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato della convenzione di Ginevra, necessitano comunque di essere protette sussistendo un rischio effettivo di subire un grave danno rientrando nel Paese di provenienza.

Il permesso di soggiorno rilasciato per protezione sussidiaria, ha una validità triennale ed è rinnovabile, consente l'accesso al lavoro e, sussistendone i requisiti, è convertibile in un permesso per motivi di lavoro.

Nuove modalità di intervento del progetto

Di fronte a tali trasformazioni, le modalità di intervento e le azioni poste in essere dal progetto di Perugia si sono dovute adeguare alle nuove esigenze dei beneficiari. Se nei primi anni gli interventi erano mirati prevalentemente alla preparazione dei richiedenti asilo per l'audizione in Commissione, all'insegnamento della lingua e della cultura italiana e ad una eventuale formazione professionale, con l'entrata in vigore della nuova normativa è l'integrazione lavorativa e abitativa la principale sfida del progetto.

In questo percorso notevoli e molteplici sono le criticità riscontrate dagli operatori: se da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, le persone accolte sono immediatamente pronte per l'inserimento socio-lavorativo, di fatto non lo sono, arrivando senza conoscere la lingua italiana e quasi sempre disorientati.

La criticità maggiore è senza dubbio rappresentata dal fattore tempo: le linee guida del Sistema di Protezione prevedono infatti sei mesi quale periodo massimo di accoglienza.

Per i beneficiari che giungono con uno status giuridico già definito, i sei mesi partono dal momento dell'ingresso nel progetto, mentre per i beneficiari entrati nello SPRAR come richiedenti asilo, i sei mesi iniziano a decorrere dalla data della notifica del provvedimento della Commissione che riconosca una forma di protezione. Sei mesi risultano quasi sempre non sufficienti per la realizzazione e la buona riuscita dei percorsi di integrazione, che devono necessariamente ed imprescindibilmente iniziare dall'apprendimento della lingua italiana.

Se si osservano i grafici relativi ai tempi di permanenza nel progetto (Grafico 13), si potrà notare che la maggioranza dei beneficiari accolti esce dopo un periodo superiore ai sei mesi. Infatti è solo dopo che il beneficiario ha acquisito una minima capacità comunicativa, che gli operatori possono attivarsi per

l'inserimento lavorativo e successivamente per il reperimento di una abitazione autonoma.

È per la buona riuscita del percorso di integrazione che frequentemente si è dovuto ricorrere alle proroghe per il prolungamento del periodo di accoglienza, inviando una richiesta specifica al Servizio Centrale.


Merita sottolineare che i tempi di permanenza più lunghi si riferiscono principalmente ai richiedenti asilo che, seppur divenuti una minoranza rispetto al passato, continuano ad essere inseriti nel progetto, e ai nuclei familiari.

I richiedenti asilo devono infatti attendere la convocazione da parte della Commissione Territoriale competente, prima di iniziare il loro percorso di integrazione. I nuclei familiari, come si può facilmente intuire, richiedono degli interventi più articolati e complessi, dovuti molto spesso alla presenza di minori, che necessitano di una tutela specifica.

I BENEFICIARI USCITI PER INTEGRAZIONE

Grafico 14 - Beneficiari accolti e integrati negli anni 2001-2008

ANNO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Beneficiari usciti	0	26	18	28	30	21	18	27
Beneficiari usciti per integrazione	0	23	5	20	10	16	11	22



Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

Il grafico indica il numero dei beneficiari usciti dal progetto per integrazione sul territorio o in altre zone, l'andamento nel complesso può considerarsi di segno positivo. Si fa presente che nel 2005 numerose sono state le uscite in seguito alla notifica del diniego da parte della Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di rifugiato che non ha riconosciuto alcuna forma di protezione. In questi casi non è stato possibile intraprendere alcun percorso di integrazione. Negli ultimi anni il progetto ha riscontrato che un buon canale per l'inserimento lavorativo dei beneficiari sono i corsi di formazione che prevedono periodi di stage e tirocini formativi. Questi ultimi favoriscono infatti un contatto diretto con

l'azienda, che in molti casi si è trasformato in un rapporto più stabile e duraturo.

Il contratto di apprendistato, prevedendo delle agevolazioni fiscali, è risultato essere quello maggiormente richiesto ed utilizzato dalle aziende. Da ciò ne è derivato un più "facile" inserimento lavorativo per quei beneficiari che per età rientravano in tale tipologia contrattuale.

Di solito l'inserimento lavorativo è seguito dal reperimento di un'abitazione autonoma individuata nei pressi del luogo in cui il beneficiario svolge l'attività lavorativa, o comunque in una zona che sia ben servita dai trasporti pubblici.

MODALITA' DI ACCESSO NEI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DELLO SPRAR

Come si diventa beneficiari dello SPRAR? L'iter per l'accesso allo SPRAR per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria ha inizio con la segnalazione dei singoli casi al Servizio Centrale, attraverso un'apposita banca dati. La segnalazione dei casi può avvenire non solo da parte dei progetti SPRAR (enti locali o enti gestori dei progetti) a cui si rivolgono potenziali beneficiari, ma anche da enti di tutela presenti sul territorio, associazioni locali o nazionali che entrano in contatto con richiedenti o titolari di protezione internazionale bisognosi di accoglienza. Le prefetture, con una procedura ad hoc stabilita nel D.Lgs. n. 140/2005, possono segnalare al Servizio Centrale i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza. I centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo (prima denominati CID, poi CARA) e le questure segnalano invece al Servizio Centrale i titolari di protezione già riconosciuta.

I progetti dello SPRAR, se hanno disponibilità di posti all'interno del proprio centro, possono segnalare i potenziali beneficiari al Servizio Centrale, indicando la volontà di inserire le persone direttamente presso il proprio progetto territoriale. Nel caso in cui, invece, non abbiano disponibilità, segnalano i casi al Servizio Centrale, che provvede a cercare nel resto d'Italia un progetto dello SPRAR che possa ospitarli.


L'insieme delle richieste di accoglienza viene valutata dal Servizio Centrale a Roma, sulla base della disponibilità dei posti e delle caratteristiche delle persone. Si tiene conto della data della richiesta di inserimento nello SPRAR, della località dalla quale provengono le segnalazioni, ma anche delle caratteristiche peculiari dei richiedenti. Ci sono infatti maggiori esigenze di tutela, nel caso in cui si tratti di famiglie, nuclei monoparentali, minori o donne sole, o nel caso in cui ci siano particolari vulnerabilità (vittime di tortura, disagi

psichici, gravi problemi fisici). Anche la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è titolari è un criterio che viene valutato dal Servizio Centrale: tendenzialmente i richiedenti asilo non ancora riconosciuti necessitano di maggiore tutela.

Una volta confermata la disponibilità di un posto di accoglienza, il Servizio Centrale provvede ad attivare i necessari contatti tra il soggetto segnalatore e il progetto di accoglienza individuato. I tempi di inserimento sono fortemente condizionati dalla disponibilità di posti e dal numero di richieste pervenute al Servizio centrale. Le segnalazioni delle prefetture, tuttavia, hanno carattere di priorità.

Grafico 15 - Modalità di ingresso nel progetto di Perugia anni 2006-2008

ANNO	2006	2007	2008
Procedura D.Lgs 140/2005	2	13	2
Altre segnalazioni tramite Servizio Centrale	4	9	8
Presenza sul territorio	5	5	11



Fonte: Dati elaborati dalla Cooperativa Sociale Perugia

In merito alle segnalazioni per l'inserimento nel Sistema di Protezione, anche nel progetto di Perugia, in seguito all'applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n.140/2005, parte dei richiedenti asilo sono stati accolti su richiesta di una Prefettura-UTG.

Dal 2006 al 2008 Perugia ha accolto secondo tale procedura 17 richiedenti asilo. I restanti beneficiari (non solo richiedenti, ma anche rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria) sono stati inseriti su segnalazione di altri enti locali e/o enti gestori appartenenti alla rete dello SPRAR, da enti di tutela e molto frequentemente dai Centri di identificazione e dai neo-istituiti Centri di Accoglienza per richiedenti Asilo (CARA).

Altro dato che merita una certa attenzione è quello relativo agli inserimenti avvenuti come "presenze sul territorio": in continuo accrescimento è infatti il numero di persone che si presenta direttamente al nostro sportello per chiedere aiuto.

Le persone che si rivolgono direttamente al Progetto di Perugia, di solito sono uscite da un Centro di Identificazione o da un CARA delle regioni meridionali e, dopo avere trascorso svariati mesi in grandi città, come Roma o Milano, arrivano a Perugia casualmente o su consiglio di un conoscente.

Non sono rari i casi in cui tali persone vengono intercettate, in evidente stato di bisogno, nei pressi della stazione da loro connazionali ex beneficiari del progetto SPRAR.

Ciò che colpisce in questi casi è l'assoluta incapacità di comunicare in italiano nonostante dai documenti risulti che siano arrivati in Italia già da molti mesi.

PARTE
III

L'INTEGRAZIONE

L'INTEGRAZIONE ATTRAVERSO L'ANIMAZIONE
SOCIO-CULTURALE

Il percorso verso l'integrazione inizia nel momento in cui i beneficiari vengono accolti nel progetto, dove la riconquista della propria autonomia è uno dei principali obiettivi.

L'operatore del Sistema di Protezione è chiamato a svolgere il delicato compito di stimolare e supportare i beneficiari nell'ideazione del proprio progetto di vita.

Nel fare ciò è indispensabile avere la capacità di cogliere e valorizzare le risorse personali di ciascuno non guardando i richiedenti asilo e i rifugiati come vittime, ovvero solo nelle loro parti mancanti. Gli operatori, per intraprendere tale percorso, devono entrare in relazione con gli ospiti instaurando un rapporto di fiducia, ma spesso i bisogni, le paure, i desideri e le difficoltà, sono difficilmente decifrabili.

L'esperienza maturata ha evidenziato come in alcune situazioni il muro del silenzio e della diffidenza possa essere abbattuto, o quantomeno scalfito, con metodi alternativi: una festa, una cena multietnica, un concerto, uno spettacolo, una gita, un pic-nic, una mostra fotografica, una rassegna cinematografica ed in generale tutte quelle occasioni in cui i beneficiari vengono coinvolti e chiamati ad essere protagonisti. Tali momenti costituiscono per gli operatori un'occasione molto preziosa per cogliere aspetti delle persone fino a quel momento sconosciuti, perché sopiti e tenuti nascosti, oppure semplicemente perché inesprimibili nel contesto quotidiano del Centro.

Considerando tutto ciò, la Cooperativa Sociale Perugia nel

corso degli anni si è spesso fatta promotrice di eventi socio-culturali con l'obiettivo di realizzare percorsi di integrazione, mediante la valorizzazione del tempo libero. In particolare tali iniziative hanno mirato a:

- creare nuove forme di comunicazione tra gli operatori e i beneficiari e facilitare la socializzazione tra i beneficiari stessi;
- costituire occasioni di incontro, favorendo l'inserimento sociale nella comunità locale e valorizzando il dialogo interculturale;
- contrastare l'isolamento e quindi il senso di solitudine che spesso viene vissuto dai beneficiari;
- consentire la conoscenza del territorio e di nuove realtà;
- riuscire a trovare delle forme di distrazione e di evasione, dimenticando, anche solo per qualche ora, la tragedia che (data la specifica tipologia di persone), ciascuno si porta dentro.



Proiezione di un documentario presso il centro di accoglienza.



Cena multietnica di fine anno.

PARTE
IV

OLTRE I NUMERI
STORIE DI VITE INTEGRATE

FAMIGLIA S.

La famiglia S., di origine Kosovara, è entrata nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati di Perugia a novembre 2004 tramite il Servizio Centrale, dopo avere trascorso circa un mese presso un Centro della Caritas di Trieste. I coniugi hanno seguito costantemente le lezioni di lingua e cultura italiana raggiungendo una buona capacità comunicativa e la figlia minore è stata iscritta alla scuola elementare.

A maggio la famiglia è stata convocata dalla Commissione Centrale per Richiedenti Asilo che ha deciso di non riconoscerle lo status di rifugiato, né la protezione umanitaria. La famiglia quindi si è rivolta ad un legale per inoltrare il ricorso e l'istanza di revisione della decisione; a ottobre 2006 la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo si è pronunciata favorevolmente riconoscendo alla famiglia la sussistenza dei presupposti per la tutela umanitaria.

A gennaio 2007 J. è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato presso una ditta edile, mentre la moglie effettuava un tirocinio formativo presso un centro estivo per bambini, quale modulo conclusivo di un Corso di formazione Equal.

Nel 2007 la famiglia è definitivamente uscita dal Sistema di Protezione e si è trasferita in un'abitazione autonoma.

Attualmente J. lavora in un'azienda agricola, la moglie sporadicamente svolge lavori di natura domestica presso conoscenti e la figlia frequenta la scuola dove si è perfettamente integrata.





SIGNOR G.

G., di origine Afgana, è entrato nel Progetto SPRAR di Perugia a luglio 2005 tramite il Servizio Centrale su segnalazione dello Sportello per l'integrazione di Borgo Mezzanone, con un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Durante il periodo di permanenza nel progetto, gli operatori si sono attivati per il suo inserimento socio-lavorativo.

Avendo lavorato per molti anni in Pakistan come calzolaio, gli operatori hanno cercato di individuare delle opportunità lavorative nel medesimo settore. Infatti dopo avere seguito le lezioni di lingua e cultura italiana presso il Centro, raggiungendo una discreta capacità comunicativa, è stato assunto con un contratto di apprendistato presso un calzaturificio locale.

Ancora oggi G. lavora nella medesima azienda, dove è apprezzato e stimato sia umanamente che professionalmente e vive in un'abitazione autonoma vicino al luogo di lavoro.





FAMIGLIA T.

La famiglia T., di origine etiope, titolare dello status di rifugiato riconosciuto dalla Commissione Territoriale di Crotona, è stata inserita nel Sistema di Protezione di Perugia a novembre 2005, dopo avere viaggiato da una città all'altra dell'Italia, nonostante la presenza di una bambina di pochi giorni.

Superate le iniziali difficoltà nel seguire il graduale percorso d'integrazione previsto dal Progetto, A., con il supporto degli operatori, ha individuato un'opportunità lavorativa presso una falegnameria di Spoleto, dove, dopo ripetuti contratti a tempo determinato, è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato.

A giugno 2007 la famiglia è uscita dal Progetto e si è definitivamente trasferita a Spoleto, dove A. continua a lavorare. La moglie W., a distanza di pochi mesi dall'uscita dal Progetto, ha avuto un'altra bambina ed attualmente si occupa dell'educazione e della crescita delle figlie.





SIGNOR G.

G., di nazionalità Turca e di etnia Kurda, è stato inserito nel Sistema di Protezione di Perugia a novembre 2005, su segnalazione dello Sportello informativo per rifugiati di Viterbo. Fin dal suo inserimento nel Progetto, G. ha dimostrato una notevole volontà ad inserirsi nella società locale, ha seguito assiduamente le lezioni di lingua e cultura italiana tenute presso il Centro di Prima Accoglienza e parallelamente il corso di alfabetizzazione del Centro Territoriale Permanente (CTP).

Durante la sua permanenza G. è stato seguito e tutelato nell'iter burocratico per il riconoscimento dello status di rifugiato e ad agosto 2006 la Questura di Perugia gli ha rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Non appena ha imparato i primi rudimenti della lingua italiana, il beneficiario ha espresso agli operatori del Centro la volontà e il desiderio di riprendere gli studi di ingegneria interrotti in Turchia a causa della sua fuga. Per tanto, una volta regolarizzata la sua posizione giuridica, il Progetto si è attivato in tale direzione.

G. è stato anche beneficiario del Progetto FAI che ha consentito l'acquisto di un computer e dei testi universitari per sostenere gli esami del primo anno accademico.

È uscito dal Progetto SPRAR a febbraio 2007 beneficiando di una borsa di studio dell'Università degli Studi di Perugia e risiedendo presso il collegio universitario dove ancora oggi abita.

Attualmente G. continua a studiare presso la Facoltà di Ingegneria sostenendo gli esami con ottimi risultati e parallelamente, insieme ad alcuni amici connazionali, anch'essi rifugiati, gestisce un negozio di Kebab.





GLOSSARIO

MIGRANTE ECONOMICO - E' chi lascia il proprio Paese "volontariamente" in cerca di migliori condizioni economiche. In ambito internazionale si distingue tra migrazione forzata (come nel caso di chi fugge da persecuzioni, guerre, violazioni di diritti umani, violenza generalizzata, catastrofi naturali) e migrazione volontaria (come nel caso di chi lascia il proprio paese in cerca di migliori condizioni economiche). Sulla volontarietà della migrazione economica, tuttavia, il dibattito internazionale è ancora aperto.

RICHIEDENTE ASILO - E' la persona che ha presentato domanda di asilo ed è in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di una forma di protezione. Il termine "richiedente asilo" è stato sostituito dalla dicitura **RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE** a partire dal gennaio 2008, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 251/2007. La dicitura "richiedente asilo", tuttavia, non è scomparsa né dalla dottrina, né dal lessico comune.

RIFUGIATO – Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 può godere dello status di rifugiato colui che teme di essere perseguitato a causa della propria identità etnica, della religione, delle proprie opinioni politiche, della nazionalità o della propria appartenenza ad uno specifico gruppo sociale. Accompagnare la parola rifugiato con l'aggettivo politico è improprio, dato che i motivi politici sono solo uno dei possibili motivi della persecuzione.

PROTEZIONE UMANITARIA – Prima del gennaio 2008 la protezione umanitaria veniva concessa a coloro che non avevano i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma che non potevano essere rimpatriati, poiché avrebbero fatto ritorno in un Paese dove non sarebbe stata garantita la loro sicurezza. Con la previsione di questa forma di protezione si dava attuazione al principio internazionalmente riconosciuto del "non refoulement" (non respingimento), ma la condizione giuridica dei titolari di tale forma di protezione e i diritti cui potevano accedere non erano chiari. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 251/2007 e l'istituzione di un nuovo status giuridico (la protezione sussidiaria), per tutti i titolari della protezione umanitaria rilasciata prima del gennaio 2008 è prevista, al momento del rinnovo, la conversione del permesso di soggiorno in protezione sussidiaria. La protezione umanitaria rimane come ipotesi residuale, dal gennaio 2008, nel caso in cui la Commissione preposta, pur in assenza dei requisiti per riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilevi la sussistenza di "gravi motivi di carattere umanitario".

PROTEZIONE SUSSIDIARIA - E' una forma di protezione internazionale istituita con il D.Lgs. n. 251/2007, che viene riconosciuta a chi "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno", come la tortura o trattamenti

inumani o degradanti, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

RICORRENTI – Sono i richiedenti asilo che non hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale e che ricorrono al giudice contro il provvedimento di diniego.

PROFUGO – E' un termine inesatto ma usato in modo consuetudinario per definire chi è costretto a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, violazioni diffuse di diritti umani e catastrofi naturali, senza tuttavia avere i requisiti per vedersi riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. La distinzione tra profugo e rifugiato è tipicamente italiana: in altre lingue, infatti, la parola profugo è tradotta con *refugee*, *réfugié*, ecc.

SFOLLATO – E' colui che lascia il proprio territorio a causa di guerre, persecuzioni o calamità naturali, ma rimane all'interno del proprio Paese di origine, senza varcarne i confini. Nel diritto internazionale gli sfollati vengono definiti IDP (Internally Displaced Persons).

Realizzato da:



Cooperativa Sociale
Perugia
www.perusiasociale.org
info@perusiasociale.org

Con
il Patrocinio
di:



Regione Umbria



Comune di Perugia
Assessorato alle Politiche
di Coesione Sociale

